

ATTO REGISTRATO
IL 18/1/2024
AL N° 54 SERIE 3

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO
STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/21**

Per il DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Colomba DI BIASE

Il giorno ventisette del mese di Dicembredell'anno 2023 alle ore 21.15 presso la sede legale dell'Associazione sita in Via S. Ambrogio, Casterno – fraz. Robecco S/N si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima delle ore 8.00 dello stesso giorno, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del

1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Cairati Giuseppe, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti la Sig.na Dattoli Deborah a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto,

Dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/21. Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21.



Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.


Alle ore 23.00, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Deborah Battola

Il Presidente







ASD UNIONE SPORTIVA CASTERNO
P.IVA 07049980969
C.Fisc 90019420158
Via alla chiesa 1 Casterno
20087 Robecco sul Naviglio (MI)

**INTEGRAZIONE ALLO STATUTO REGISTRATO AL N° 3506 Serie 3
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "A.S.D. U.S. CASTERNO"
(Unione Sportiva Casterno)**

Titolo I – DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "A.S.D. U.S. Casterno".

L'Associazione ha sede in Casterno di Robecco S/N, viale alla Chiesa 1 ed ha durata illimitata.

I colori sociali dell'Associazione sono NERO-VERDE.

Titolo II – SCOPO - OGGETTO

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia di S. Andrea apostolo, aderisce al Centro Sportivo Italiano (CSI), alla Federazione FIPAV e agli enti sportivi accreditati CONI, e fa propria la convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi (FOM) e il CSI - Comitato Provinciale di Milano in data 23 aprile 2001.

L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.

Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline di:

- calcio,
- attività motoria finalizzata al benessere,
- pallavolo,
- danza sportiva competitiva,
- danza artistica e gruppi di ballo,
- podismo;

ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal CSI - CONI e enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive e culturali anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci; organizzare l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a). Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della Parrocchia di S. Andrea apostolo, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a), purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto.

Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della Parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la Parrocchia stessa.

Art. 4

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, in collaborazione con il CSI e il CONI e le Federazioni Nazionali.

Titolo III - ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati tutti coloro che condividono le finalità ed i principi ispiratori dell'Associazione e ne accettino lo Statuto. Gli associati direttamente coinvolti nell'attività sportiva sono tenuti a tesserarsi al CSI-CONI e enti di promozione sportiva o federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.

Gli associati si distinguono in:

a) Atleti: coloro che praticano attività sportiva;

b) Non atleti: coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi, ispirandosi ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti.

Art. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati.

Art. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni possono partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6, ivi compreso l'obbligo di tesserarsi. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Art. 8

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organismi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI e degli altri enti di promozione sportiva o federazioni sportive nazionali di affiliazione (CONI).

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9

La qualità di associato si perde per dimissioni, espulsione e morosità.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI-CONI.

Art. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non darà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo V – RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO

Art. 11

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dell'Associazione.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserve non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere riutilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, durante una specifica assemblea.

Il rendiconto si considera approvato qualora sia approvato dal 50% + 1 dei partecipanti all'assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Titolo VI – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art.14

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge.

È comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 15

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante email ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16

Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Ogni associato può essere portatore di massimo 5 (cinque) deleghe.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

Art. 17

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 (una) ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2.

Art. 18

L'Assemblea dei soci approva il rendiconto; elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea degli associati. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli associati maggiorenni. Tutti i componenti rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

Almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere composto da soci atleti, purché maggiorenni. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo parere consultivo e senza che concorra a formare il numero legale, il Parroco della Parrocchia di Sant'Andrea apostolo.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il Parroco della Parrocchia di S. Andrea apostolo;
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) redigere il rendiconto;
- d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) deliberare la scelta dei tecnici;
- f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- h) predisporre i regolamenti interni;
- i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- j) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;



- k) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

Art. 22

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più vice Presidenti ed un tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si procede alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Art. 25

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e

alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

Titolo VII - NORME FINALI

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii., allo statuto ed al regolamento organico del CSI-CONI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinario sportivo, in quanto applicabili.

Il Segretario

Delocchi Dattoli

Il Presidente

Co. Le Caselli

Casterno di Robecco S/N, 27/12/2023

